

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE PER IL RECLUTAMENTO DEI TECNOLOGI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24-BIS DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010 N. 240

(emanato con D.D. n. 240 del 31 marzo 2023)

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Al fine di potenziare le attività di ricerca, la Scuola Normale Superiore (d'ora in avanti Scuola) può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 24-bis della Legge n. 240/2010 con soggetti qualificati come "Tecnologi a tempo determinato", che siano in possesso almeno del titolo di laurea ed eventualmente di una particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività richiesta, per lo svolgimento di attività di supporto tecnico e amministrativo all'attività di ricerca nell'ambito di progetti di ricerca gestiti dalle strutture della Scuola, anche finanziati dall'Unione europea e da altri enti o organismi pubblici e privati.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle attività, le procedure pubbliche di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico dei Tecnologi a tempo determinato, a tempo pieno o parziale, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 24-bis della Legge n. 240/2010.

Articolo 2

Attività di competenza e tipologie dei contratti

1. Fermo restando quanto ulteriormente specificato al comma 2, i contratti di Tecnologo a tempo determinato hanno ad oggetto lo svolgimento di attività, sia tecniche che amministrative, di supporto alle attività di ricerca e alla gestione dei relativi progetti, consistenti nei seguenti compiti da espletare nell'ambito delle direttive impartite dai soggetti responsabili scientifici di progetto e/o responsabili della struttura di assegnazione:
 - compiti di alto contenuto tecnico e professionale, coerenti con le finalità e con gli obiettivi dell'attività di ricerca alla quale si fornisce supporto;
 - attività di natura amministrativa strettamente connesse alla gestione delle suddette attività di ricerca e dei relativi progetti.Nello svolgere presso la struttura di assegnazione della Scuola le attività tecniche e amministrative oggetto del contratto, i Tecnologi a tempo determinato, d'intesa con i/le responsabili dell'attività di ricerca a cui forniscono supporto, possono altresì contribuire a ricerche e studi e/o partecipare ad attività sperimentali, concorrendo eventualmente allo sviluppo di nuove tecnologie, compresa l'accessibilità alle infrastrutture di ricerca dell'ateneo. Possono svolgere inoltre attività di supporto agli studenti nei laboratori/centri di ricerca della Scuola.
2. Secondo le competenze, i requisiti di accesso alla selezione e il trattamento economico previsti, sono individuati i due seguenti profili di Tecnologo a tempo determinato della Scuola:
 - il Tecnologo a tempo determinato di primo livello che svolge, nell'ambito delle direttive impartitegli, compiti di progettazione, di elaborazione e di gestione correlati alle attività/progetto di ricerca, coordina a tali fini competenze tecniche anche in settori in cui è richiesto l'espletamento di attività professionali; ha la responsabilità della qualità ed economicità dei risultati ottenuti;
 - il Tecnologo a tempo determinato di secondo livello che svolge compiti di revisione, di analisi, di collaborazione tecnica correlati alle attività/progetto di ricerca interessati; ha la responsabilità relativa alla correttezza tecnica delle soluzioni adottate.

Articolo 3

Procedure di attivazione e copertura finanziaria

1. Nell'ambito delle risorse disponibili e della relativa programmazione, le procedure di reclutamento di Tecnologi a tempo determinato sono attivate su richiesta di soggetti interni alla Scuola che abbiano la titolarità dei fondi dei progetti di ricerca, gestiti dalla Scuola stessa, su cui grava la relativa spesa.
2. La richiesta di attivare la procedura deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) gli estremi identificativi del progetto di ricerca riguardo al quale il Tecnologo a tempo determinato fornirà supporto tecnico e amministrativo e a carico del quale sarà attivato il contratto;
 - b) il profilo di Tecnologo, di primo o di secondo livello, da reclutare e la descrizione della relativa attività;
 - c) la durata del contratto e il regime di impegno richiesto (tempo pieno o parziale e, in quest'ultimo caso, la percentuale di impegno);
 - d) le informazioni relative alle risorse destinate a garantire la totale copertura degli oneri relativi al posto da attivare secondo quanto previsto al successivo comma 3, specificando il trattamento economico del Tecnologo con l'indicazione della categoria e posizione economica del personale tecnico amministrativo di ruolo delle Università a cui tale trattamento è equiparato;
 - e) il titolo di studio e l'eventuale qualificazione professionale, conseguenti e coerenti con l'attività da svolgere e con il trattamento economico indicato, che saranno richiesti come requisito di partecipazione alla selezione in conformità con quanto previsto dall'art. 5 del presente Regolamento;
 - f) la conoscenza di una o più lingue straniere e/o il possesso di particolari abilità/competenze tecniche, informatiche e specialistiche/professionali, eventualmente richieste in relazione alle esigenze specifiche dell'attività di ricerca da supportare.
3. Tutti gli oneri relativi al posto di Tecnologo a tempo determinato sono a carico dei fondi relativi al progetto di ricerca di riferimento che deve assicurare un finanziamento di importo e durata non inferiore a quella del contratto e relativa eventuale proroga. È possibile finanziare il posto del Tecnologo anche con fondi relativi a più progetti di ricerca, nel caso in cui le attività di supporto tecnico e amministrativo allo svolgimento dell'attività di ricerca siano trasversali a più progetti; in questo caso, la richiesta di attivazione della procedura di reclutamento sarà sottoscritta da ciascun/a titolare.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 3 del presente Regolamento, le richieste di attivare procedure di reclutamento di Tecnologi a tempo determinato, previa verifica dei vincoli normativi, di sostenibilità economica e delle esigenze organizzative della Scuola, sono approvate:
 - dal Segretario Generale in sede di emanazione del bando, in caso di posizioni di Tecnologo a tempo determinato di supporto ad uno o più progetti di ricerca del medesimo titolare che ne finanzino interamente il posto senza alcuna incidenza su risorse interne (derivanti dal FFO);
 - dal Consiglio di amministrazione, in caso di posizioni di Tecnologo a tempo determinato di supporto trasversale a più progetti di diversa titolarità e/o di supporto a progetti che finanzino il posto con eventuale incidenza su risorse interne (derivanti dal FFO), salvo delega del Consiglio di amministrazione al Segretario Generale.

Qualora la richiesta di attivazione della procedura di reclutamento abbia ad oggetto un posto di Tecnologo a tempo determinato già espressamente previsto da un progetto preventivamente approvato dal Consiglio di amministrazione nella fase di richiesta di ammissione a finanziamento, si procede direttamente all'emanazione del bando.

Articolo 4

Modalità di selezione e contenuto dei bandi

1. Il reclutamento dei Tecnologi a tempo determinato avviene previo espletamento di selezioni pubbliche che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, secondo una delle seguenti modalità in base a quanto previsto dai bandi in funzione del profilo e della tipologia di attività richieste:
 - per il Tecnologo a tempo determinato di primo livello la selezione consisterà in due prove d'esame e eventuale valutazione dei titoli. Le prove consisteranno in una prova scritta, eventualmente a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale o orale-pratica, con ciò intendendosi la prova in cui, nell'ambito della prova orale, sia prevista anche una parte pratica;

- per il Tecnologo a tempo determinato di secondo livello la selezione potrà anche consistere, in alternativa alle modalità di cui al punto precedente, in una selezione per titoli e prova orale o prova orale-pratica.
2. Il bando di indizione della procedura è emanato con decreto del Segretario Generale pubblicato all'Albo on line e sul sito web della Scuola, nonché pubblicizzato, sia in italiano che in inglese, sui portali del Ministero e dell'Unione Europea. Il bando deve contenere le seguenti indicazioni:
- a) il numero dei posti e il profilo di Tecnologo, di primo o di secondo livello, da reclutare;
 - b) le specifiche attività di supporto tecnico e amministrativo da svolgere e gli estremi identificativi del/dei progetto/i di ricerca di riferimento;
 - c) la sede della Scuola di svolgimento delle attività (Pisa/Firenze) e la struttura di assegnazione;
 - d) la durata del contratto e il regime di impegno (a tempo pieno o parziale e, in tale ultimo caso, la percentuale di impegno);
 - e) informazioni sul trattamento economico e previdenziale;
 - f) i requisiti di ammissione alla selezione;
 - g) la conoscenza di una o più lingue straniere e/o il possesso di particolari abilità/competenze tecniche, informatiche e specialistiche/professionali, eventualmente richieste in relazione ad esigenze specifiche dell'attività di ricerca da supportare;
 - h) il termine e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e degli eventuali documenti o autocertificazioni da produrre. Il predetto termine non potrà essere inferiore a venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando all'Albo on line della Scuola, salvo quanto previsto dall'art. 11;
 - i) l'indicazione della/e prova/e di esame e delle relative modalità di espletamento, nonché il punteggio massimo attribuibile a ciascuna prova e la votazione minima richiesta per il suo superamento;
 - j) le categorie di titoli valutabili e il punteggio massimo ad esse attribuibile;
 - k) informazioni sui diritti e doveri, casi di incandidabilità e incompatibilità, titoli di precedenza e preferenza e ogni altra informazione ritenuta utile.

Articolo 5

Requisiti di ammissione

1. Fatti salvi i requisiti generali previsti dalla vigente normativa per le assunzioni nelle Pubbliche Amministrazioni, sono ammessi a partecipare alle selezioni i/le candidati/e, italiani/e o stranieri/e, in possesso dei seguenti requisiti:
- a) titolo di studio:
- Tecnologo di primo livello: possesso di diploma di laurea (DL) conseguito secondo l'ordinamento anteriore al D.M. 509/99, Laurea Specialistica (LS) ex D.M. 270/2004, Laurea magistrale (LM) ex D.M. 509/99 o Laurea a ciclo unico ai sensi dei richiamati decreti;
 - Tecnologo di secondo livello: possesso almeno di Laurea (L) ex D.M. 509/99 e D.M. 270/2004; sono ammessi altresì i/le candidati/e in possesso di diploma di laurea (DL) conseguito secondo l'ordinamento anteriore al D.M. 509/99, Laurea Specialistica (LS) ex D.M. 270/2004, Laurea magistrale (LM) ex D.M. 509/99 o Laurea a ciclo unico ai sensi dei richiamati decreti.
- Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, i/le candidati/e sono ammessi a partecipare purché esso sia stato riconosciuto come equipollente ad uno dei predetti titoli italiani ai sensi della vigente normativa, oppure sia riconosciuto equivalente ai fini della partecipazione alla selezione dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001. Il/la candidato/a è ammesso alla selezione con riserva nel caso in cui il provvedimento non sia ancora stato emesso, ma sia stata avviata la relativa procedura, fermo restando che l'equivalenza dovrà essere obbligatoriamente posseduta al momento dell'assunzione. In caso di mancanza del provvedimento di equivalenza non si procederà all'assunzione. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altre selezioni.
- b) la particolare qualificazione professionale eventualmente prevista dal bando in relazione all'attività da svolgere: tale qualificazione professionale può consistere sia in attività lavorativa di durata minima

- biennale prestata presso enti pubblici e/o aziende private o quale libero professionista, che in titoli post-laurea (diploma di specializzazione universitaria, dottorato di ricerca/PhD, master universitario di I o di II livello), purché attinenti al profilo oggetto del bando a giudizio della Commissione giudicatrice. Per alcune figure di Tecnologo può essere richiesto il possesso dell'abilitazione professionale.
2. In relazione ad esigenze specifiche dell'attività di ricerca da supportare, il bando può richiedere inoltre la conoscenza di una o più lingue straniere e/o il possesso di particolari abilità/competenze tecniche, informatiche e specialistiche/professionali, che saranno accertate dalla Commissione giudicatrice durante lo svolgimento della selezione.
 3. I requisiti indicati nel bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione.
 4. Sono in ogni caso esclusi dalla selezione ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettere b) e c) della Legge n. 240/2010 coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Senato accademico, con il Direttore, con il Segretario Generale, con un componente del Consiglio di amministrazione della Scuola, con il titolare dei fondi e/o con i componenti dell'organo che delibera sulle risorse su cui grava anche in parte il relativo finanziamento. I predetti soggetti non possono altresì partecipare alla procedura di selezione, né assumere la titolarità di contratti di Tecnologo a tempo determinato, al momento della delibera di copertura del posto fino a quello della sottoscrizione del contratto.
 5. I/le candidati/e sono ammessi/e alla selezione con riserva. L'Amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dalla selezione con provvedimento motivato del Segretario Generale notificato agli/alle interessati/e.

Articolo 6

Nomina e lavori della Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice di ciascuna selezione è nominata con decreto del Segretario Generale pubblicato all'Albo on line e reso disponibile sul sito web della Scuola. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, dalla data di pubblicazione decorrono quindici giorni per la presentazione al Direttore della Scuola, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsulenza qualora ricorrano le condizioni previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile.
2. La Commissione è composta da:
 - tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti tra docenti, ricercatori/ricercatrici, dirigenti, personale tecnico e amministrativo di categoria pari o superiore a quella del posto oggetto di selezione, e/o altre figure professionali, che siano esperti/e di provata competenza nelle materie attinenti la professionalità richiesta, anche esterni/e alla Scuola, assicurando il rispetto del principio di equilibrio di genere almeno nella misura di un terzo;
 - un'unità di personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore alla C con funzioni di segretario verbalizzante.Alla Commissione, così composta, possono essere aggregati membri aggiunti per l'accertamento delle competenze linguistiche e/o informatiche.
Dall'atto di nomina devono risultare il ruolo e la professionalità dei componenti la Commissione.
3. I componenti esperti della Commissione non devono versare nelle situazioni di incompatibilità a far parte di Commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi previste dalla normativa per tempo vigente, né essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art.35 *bis* D. Lgs. 165/2001. Tale ultimo divieto si applica anche ai segretari delle Commissioni.
4. La Commissione può riunirsi in modalità telematica avvalendosi di sistemi di videoconferenza o di qualsiasi altro strumento telematico di lavoro collegiale di cui ciascun commissario faccia uso esclusivo e protetto, che sia idoneo a consentire la comunicazione in tempo reale, il collegamento tra i partecipanti alla riunione e la visione degli atti e lo scambio di documenti, durante tutte le fasi di svolgimento della procedura tranne che durante la prova scritta e la prova orale o pratica/orale di cui sia previsto lo svolgimento in presenza.

5. La Commissione deve concludere i lavori e trasmettere gli atti entro tre mesi dalla nomina, salvo proroghe motivatamente richieste dal Presidente della Commissione e concesse dal Segretario Generale, nonché quanto previsto dall'art. 11 del presente Regolamento. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Segretario Generale provvede a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

Articolo 7

Svolgimento della procedura selettiva, valutazione delle candidature e graduatoria di merito

1. La Commissione, dopo avere predeterminato nella seduta preliminare i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e delle prove dei/delle candidati/e, effettua la selezione per esami o per titoli ed esami secondo le modalità indicate dal bando in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 1 del presente Regolamento. I criteri e le modalità di valutazione delle prove e dei titoli devono essere formalizzati dalla Commissione nei relativi verbali al fine di motivare i punteggi da attribuire ai/dalle candidati/e.
2. Le prove di esame sono finalizzate all'accertamento delle conoscenze, competenze e professionalità dei/delle candidati/e in relazione al profilo oggetto del bando. Prima dello svolgimento delle prove, la Commissione elabora le tracce della prova scritta e i quesiti da porre ai candidati alla prova orale o orale-pratica, previa estrazione a sorte. Ciascuna prova si intende superata con un punteggio di almeno 21/30 o equivalente.
3. Riguardo alle modalità di svolgimento delle prove, la prova scritta viene svolta in presenza, mentre la prova orale può essere effettuata in presenza oppure in via telematica secondo quanto stabilito dal bando o dalla Commissione giudicatrice. In caso di prova orale telematica trovano applicazione le modalità operative di cui alle Linee guida, emanate con decreto del Segretario Generale, relative alle selezioni per il reclutamento del personale tecnico e amministrativo della Scuola. Coloro che non si attengano a quanto stabilito dalle predette Linee guida sono esclusi dalla selezione. La Scuola non risponde di eventuali malfunzionamenti della connessione per fatti a essa non imputabili, né di malfunzionamenti della strumentazione in uso ai/dalle candidate durante lo svolgimento della prova. Qualora per tali ragioni la Commissione sia impossibilitata a esprimere una valutazione sull'esito della prova orale, dichiarerà non superata la prova.
4. Il calendario della/e prove potrà essere definito dal bando con valore di notifica a tutti gli effetti, oppure notificato ai/dalle candidati/e, anche mediante pubblicazione di uno o più avvisi nella sezione del sito web della Scuola dedicata alla selezione, almeno quindici giorni prima del relativo svolgimento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11. Il/la candidato/a che per qualunque motivo non si dovesse presentare a sostenere le prove di esame sarà automaticamente considerato rinunciatario alla procedura selettiva.
5. Nel caso di selezioni che prevedano una valutazione per titoli, il punteggio complessivo attribuito ai titoli non potrà essere superiore a un terzo del punteggio complessivo. Il bando potrà prevedere titoli valutabili ricompresi tra le categorie di seguito indicate, purché attinenti alle attività del posto oggetto di selezione, indicando altresì il punteggio massimo a ciascuna attribuibile:
 - a) titolo di laurea richiesto per l'ammissione al concorso, valutabile limitatamente al voto conseguito, e comunque solo se superiore al punteggio minimo previsto per il conseguimento del titolo stesso;
 - b) titoli di studio post laurea, quali diplomi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitario, corsi di perfezionamento universitario, se non richiesti dal bando come requisito di ammissione e utilizzati a tale fine dai/dalle candidati/e;
 - c) titoli professionali, quali attività lavorative, esperienze/incarichi professionali maturati nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato presso Università, soggetti pubblici o privati o nello svolgimento di attività libero professionali/collaborazioni/attività imprenditoriali svolte in proprio, di pertinenza del posto messo a concorso. Tali esperienze devono essere valutate per il periodo eccedente quello richiesto come requisito di accesso e usato a tal fine dai/dalle candidati/e;
 - d) titoli di qualificazione tecnica o scientifica, titoli formativi e/o eventuali ulteriori titoli ritenuti meritevoli di apprezzamento in funzione della specifica professionalità da reclutare, quali pubblicazioni scientifiche (articoli su riviste scientifiche, libri o contributi a libri, brevetti), partecipazioni in qualità di relatore a convegni, corsi e seminari, attestazioni di attività formative con valutazione finale o attestati di

qualificazione e/o specializzazione rilasciati a seguito di frequenza di corsi di formazione professionali organizzati da Pubbliche Amministrazioni o enti privati, ecc.

6. Il possesso dei titoli dovrà essere debitamente documentato secondo modalità previste dalla normativa vigente e specificate nel bando di selezione. Il controllo e la valutazione dei titoli vengono effettuati dalla Commissione dopo l'espletamento della prova scritta, se prevista, purché prima della relativa correzione. In caso di selezioni a posti di Tecnologo a tempo determinato di secondo livello che siano svolte per titoli e prova orale o orale-pratica, la valutazione di tutti o parte dei titoli previsti dal bando potrà essere utile anche ai fini dell'ammissione del/della candidato/a alla prova d'esame e il relativo punteggio potrà concorrere, insieme al punteggio degli altri eventuali titoli e della prova stessa, alla formazione del punteggio finale. In ogni caso, il risultato delle valutazioni dei titoli deve essere reso noto ai soggetti interessati prima dello svolgimento delle prove orali o orali-pratiche.
7. La votazione complessiva risulta dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione delle singole prove e dei titoli, ove previsti. Al termine dei lavori la Commissione forma la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva riportata da ciascun/a partecipante alla selezione che abbia superato le prove concorsuali. In caso di parità di merito, si applicano i criteri di preferenza e precedenza di cui all'art. 5, comma 4 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i.
8. La graduatoria di merito, unitamente alla dichiarazione dei soggetti vincitori nei limiti dei posti oggetto di selezione, è approvata con decreto del Segretario Generale, previa verifica degli atti concorsuali da parte degli uffici competenti, e pubblicata all'Albo on line della Scuola con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.
9. La graduatoria di merito ha validità di due anni decorrenti dalla data di pubblicazione. In tale periodo, ricorrendone la necessità, i presupposti e le motivazioni, la graduatoria potrà essere utilizzata per ulteriori assunzioni di Tecnologi a tempo determinato con caratteristiche corrispondenti a quelle indicate nel bando di selezione, con regime di impegno a tempo pieno o parziale a seconda delle esigenze. Le graduatorie dei Tecnologi a tempo determinato potranno essere utilizzate, mediante reciproci accordi, anche da altre università insieme a quelle del personale tecnico e amministrativo.

Articolo 8

Stipula del contratto e rapporto di lavoro

1. Il soggetto vincitore della selezione viene convocato per la stipula del contratto e per la presa di servizio in qualità di Tecnologo a tempo determinato ai sensi dell'art. 24-bis della Legge n. 240/2010 a decorrere dalla data indicata dall'Amministrazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti. In caso di rinuncia o mancata presa di servizio del soggetto vincitore della selezione, il contratto è stipulato con il/la candidato/a collocato/a utilmente in graduatoria secondo l'ordine della stessa.
2. Il rapporto di lavoro è di natura subordinata a tempo determinato e può essere a tempo pieno o parziale. Il relativo contratto individuale di lavoro, sottoscritto dal Tecnologo contraente e dal Segretario Generale della Scuola, ha una durata minima di diciotto mesi ed è prorogabile per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni, fermo restando che la durata complessiva non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Nel contratto saranno specificati la sede di lavoro (Pisa/Firenze) e la struttura dell'organizzazione tecnica/amministrativa della Scuola a cui il Tecnologo è assegnato per lo svolgimento delle attività di competenza, nonché il/la responsabile del progetto/attività di ricerca a cui fornisce supporto (qualora diverso/a dal/dalla responsabile della struttura di assegnazione).
3. La disciplina del rapporto di lavoro del Tecnologo a tempo determinato è prevista dal contratto individuale di lavoro ai sensi del presente Regolamento. Per quanto non disciplinato dal Regolamento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del codice civile e le ulteriori disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato nelle Pubbliche Amministrazioni, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente, nonché gli istituti normativi del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca relativi al personale universitario a tempo determinato, ove applicabili. La Scuola provvede alla copertura assicurativa relativa ai rischi infortuni e responsabilità civile del contraente. Ai fini delle regole elettorali, il Tecnologo a tempo determinato è equiparato al personale tecnico amministrativo della Scuola.

4. Il Tecnologo a tempo determinato è sottoposto ad un periodo di prova di trenta giorni, non prorogabile. Durante il periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti nell'ambito del medesimo periodo di prova. Terminato il periodo di prova, le parti possono recedere dal contratto con preavviso scritto di almeno trenta giorni. Il recesso dell'Amministrazione deve essere motivato. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. Infine, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del contratto, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
5. L'orario di lavoro dei Tecnologi è di 36 ore settimanali medie nell'arco di un trimestre e la presenza in servizio e l'organizzazione del tempo di lavoro è assicurata correlandola in modo flessibile alle esigenze di gestione delle attività di competenza e dei programmi/risultati da realizzare, nonché all'orario di servizio della struttura a cui è assegnato, tenuto conto dei criteri organizzativi e delle regole vigenti per il personale tecnico e amministrativo della Scuola. L'eventuale superamento del monte ore trimestrale sarà recuperato nel trimestre successivo. Per l'accesso alla struttura di appartenenza e per la rilevazione dell'orario di lavoro verrà rilasciato al Tecnologo apposito badge e la gestione delle presenze avverrà attraverso il programma in uso per il personale tecnico e amministrativo della Scuola, assumendo un profilo orario giornaliero quantificato in 7 ore e 12 minuti per cinque giorni a settimana, fermo restando l'obbligo di una pausa minima di 10 minuti decorse le 6 ore, ovvero in 6 ore giornaliere in caso di orario articolato su sei giorni.
6. Su richiesta del/della interessato/a e a condizione che il/la responsabile del progetto/attività di ricerca a cui fornisce supporto ne verifichi e attesti la sussistenza dei presupposti necessari, al Tecnologo a tempo determinato può essere consentito di accedere al regime del lavoro agile, dopo la fine del periodo di prova, applicando le medesime disposizioni previste dalle Linee guida del lavoro agile del personale tecnico e amministrativo della Scuola per tempo vigenti, per quanto compatibili con la disciplina prevista dal presente Regolamento. L'accesso al lavoro agile avviene previa stipula di apposito patto aggiuntivo al contratto di lavoro contenente il "piano individuale di lavoro agile" definito d'intesa con il/la responsabile del progetto/attività di ricerca e con quello della struttura di appartenenza.
7. In caso di necessità di eventuali trasferte per le quali sia preventivamente autorizzato nell'ambito della ricerca a cui è addetto, si applicano al Tecnologo a tempo determinato, per quanto compatibili, le regole anche interne vigenti per il personale tecnico e amministrativo in materia di missioni e rimborsi spese, con oneri a carico dei fondi di ricerca di riferimento.
8. Nelle pause pranzo delle giornate di lavoro in sede è consentito al Tecnologo a tempo determinato di fruire della mensa della Scuola, durante i periodi di apertura, attenendosi alle regole orarie e di accesso al servizio ristorazione previste per il personale tecnico e amministrativo, ivi comprese quelle di rilevazione delle timbrature in entrata e in uscita. Ai fini delle tariffe della mensa applicabili, il Tecnologo a tempo determinato è equiparato a ricercatori a tempo determinato, assegnisti e collaboratori. I pasti consumati sono contabilizzati a cura del servizio competente e i relativi oneri saranno posti a carico dei fondi di ricerca interessati, nei limiti delle relative disponibilità. In alternativa può essere consentito al Tecnologo a tempo determinato di fruire della mensa, a richiesta, facendosi carico degli importi dovuti tramite periodici versamenti alla Scuola o trattenute da effettuare sul proprio trattamento economico.

Art. 9 Incompatibilità

1. Il contratto del Tecnologo a tempo determinato della Scuola non è cumulabile con analoghi contratti stipulati con la Scuola o con altre sedi universitarie o con strutture scientifiche private, né con la borsa di dottorato di ricerca, né con assegni o borse di ricerca post-laurea da qualsiasi università o ente di ricerca erogate.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, ai Tecnologi a tempo determinato della Scuola si applica la disciplina in materia di incompatibilità prevista dal Regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale tecnico e amministrativo, per quanto compatibile. Per quanto non

espressamente previsto dal presente articolo e dal predetto Regolamento, si applica la disciplina prevista dalle disposizioni di cui all'art.53 del D. Lgs. n.165/2001 e la normativa per tempo vigente in materia di pubblico impiego. In particolare, ai sensi della richiamata normativa, la posizione di Tecnologo è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria e, in caso di tempo pieno, è incompatibile con l'attività libero professionale.

Articolo 10

Trattamento economico

1. La Scuola all'atto di approvare la richiesta di attivazione del posto, nell'ambito delle disponibilità finanziarie dei progetti di ricerca interessati, stabilisce il trattamento economico complessivo annuo lordo-dipendente dei titolari dei contratti. L'importo di tale trattamento ai soli fini dell'equiparazione economica, tenendo conto dei requisiti e dell'eventuale qualificazione professionale richiesta in relazione alle attività da svolgere, è parametrato:
 - per il Tecnologo di primo livello, al trattamento complessivo (comprensivo della retribuzione minima di posizione) attribuito al personale di ruolo delle Università di categoria EP, posizione economica EP1;
 - per il Tecnologo di secondo livello, al trattamento complessivo attribuito al personale di ruolo delle Università di categoria D, tra la posizione economica D3 e la posizione economica D5.
2. L'importo del trattamento, determinato come previsto al comma 1, è composto da:
 - una quota base, erogata a cadenza mensile per tredici mensilità;
 - una quota accessoria, pari al 15% del trattamento economico complessivo; tale importo sarà erogato sulla base della valutazione effettuata annualmente dal/dalla responsabile della struttura di riferimento, sentito il/la responsabile di progetto, in relazione agli obiettivi raggiunti.Non sono previste altre tipologie di trattamenti economici accessori rispetto al predetto, né altre forme di compenso in relazione ad attività svolte nell'ambito e per conto della struttura di riferimento.
3. L'onere complessivo del contratto, comprendente il trattamento economico complessivo lordo-amministrazione, nonché ogni altro onere eventualmente previsto per trasferte autorizzate, quote di iscrizioni a corsi o convegni, pasti consumati presso la mensa della Scuola (fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 8) ecc., sarà posto a carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca previamente individuati.

Articolo 11

Procedure d'urgenza e disposizione transitoria per il reclutamento di Tecnologi a tempo determinato a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

1. In casi eccezionali di necessità e urgenza e/o di specifiche prescrizioni imposte dalle regole di finanziamento europee/nazionali/regionali dei posti, debitamente motivati, al fine di assicurare il rispetto di tempi procedurali più celeri di quelli ordinari previsti dal presente Regolamento allo scopo di evitare il rischio di perdita dei finanziamenti, il Consiglio di amministrazione della Scuola può stabilire l'applicazione di una disciplina d'urgenza della procedura di reclutamento secondo quanto stabilito dal presente articolo, fermo restando il rispetto dei termini minimi e delle modalità stabilite da norme inderogabili di legge, nonché dei criteri generali di adeguatezza e proporzionalità.
2. In particolare, le procedure di reclutamento di Tecnologi a tempo determinato secondo la disciplina d'urgenza possono prevedere le seguenti deroghe rispetto alla disciplina ordinaria prevista dal presente Regolamento, più eventuali ulteriori deroghe deliberate dal Consiglio di amministrazione e/o dal Segretario Generale in sede di bando:
 - a) il termine per la presentazione delle domande è ridotto ad un minimo di quindici giorni;
 - b) nel decreto di nomina della Commissione giudicatrice è prevista la presenza di uno/a o più supplenti che subentreranno in caso di indisponibilità/incompatibilità dei/delle componenti effettivi/e;
 - c) il termine per la presentazione delle eventuali istanze di ricasazione è di sette giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione;
 - d) il calendario di svolgimento della/e prova/e d'esame è pubblicato sul sito web della Scuola con anticipo non inferiore a sette giorni; in caso di rinvio, la nuova data è resa nota sul sito almeno tre giorni prima della stessa. Resta ferma la possibilità di prevedere direttamente nel bando il calendario di svolgimento

della/e prova/e; in tal caso l'avviso di conferma di una o più date del calendario previsto nel bando o di eventuale rinvio della data di svolgimento è pubblicata sul sito web almeno tre giorni prima.

3. La disciplina delle procedure d'urgenza di cui al presente articolo trova comunque applicazione in caso di bandi aventi ad oggetto la copertura di posti di Tecnologi a tempo determinato finanziati a valere sulle risorse straordinarie e temporanee del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la realizzazione di specifici progetti di ricerca ammessi ai relativi finanziamenti. Per tali procedure, le richieste di attivazione dei posti sono sempre approvate dal Segretario Generale in sede di bando, tenendo conto dei vincoli normativi, di sostenibilità economica e delle esigenze organizzative della Scuola.

Articolo 11 – Entrata in vigore e norme finali

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Direttore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo on line della Scuola.
2. I contratti di Tecnologo a tempo determinato di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico e amministrativo delle università per quanto previsto dall'art. 24-bis, comma 5, della Legge n. 240/2010, né al ruolo dei Tecnologi a tempo indeterminato di cui all'art. 24-ter della medesima Legge n. 240/2010, introdotto dalla Legge n. 79/2022 di conversione in legge del D.L. n. 36/2022. Infine, ferma restando la riserva di posti nelle selezioni per il reclutamento di Tecnologi a tempo indeterminato prevista dalla disposizione transitoria di cui all'art. 14, comma 6-vicies semel, del D.L. n. 36/2022, convertito nella Legge n. 79/22, in nessun caso il rapporto di lavoro del Tecnologo a tempo determinato può trasformarsi automaticamente a tempo indeterminato.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applica, per quanto compatibile, la disciplina richiamata dall'art. 8, comma 3 e la normativa generale per tempo vigente in materia di concorsi e di accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni. Ai Tecnologi a tempo determinato si applica altresì il Codice di comportamento della Scuola.